



Per le spese ammissibili si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea

### **PRIORITÀ CORRISPONDENTI**

*3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.*

### **DESCRIZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELLA MISURA**

La Misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici.

La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime vigenti in materia di benessere animale e che, per farlo, sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

### **Obiettivo generale**

Incrementare l'introduzione di sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali, con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate, anche sull'ambiente.

### **Obiettivi specifici**

- Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole;
- estensivizzazione della produzione zootecnica.

*Il perseguimento degli obiettivi è garantito dall'attivazione di una unica Sottomisura a cui si rimanda.*

### **KEYWORDS**

- Benessere animale.
- Qualità produttiva.
- Competitività

### **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

### **AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA**

**TESTO LEGALE****M14 Benessere degli animali (art. 33)****Base giuridica**

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 33. Regolamento delegato.

**Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

La misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. Il superamento di tale criticità viene considerata strategica per un graduale processo di estensivizzazione della produzione zootecnica, sia per Unità di superficie aziendale che per carico animali con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

La misura sul benessere degli animali contribuisce alla priorità 3 nonché alla focus area 3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari per integrarli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i sistemi di qualità, il valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, nelle filiere corte, nei gruppi di produttori e nelle organizzazioni interprofessionali”*.

La Misura è legata al fabbisogno F11 *“Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole”*.

**Codice Denominazione****14.1 Benessere degli animali**

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l'indicazione del fabbisogno che viene intercettato e la focus area primaria.

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei settori/aspetti previsti all'articolo 10 del Reg. (UE) delegato n. 807/2014 sono:

- a)** acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- b)** condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;
- c)** accesso all'esterno;
- d)** pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Nell'ambito dei punti sopra richiamati sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto.

Per quanto attiene al punto a) si favorisce il miglioramento:

- della formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale;
- delle strutture e degli impianti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale.

Per punti b) e c), poiché le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi), si prevedono impegni volti a favorire, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Per quanto riguarda, infine, il punto d) del citato art. 10 del Regolamento delegato, interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina, ed è pertanto un'azione da promuovere quella della loro riduzione o azzeramento.

Laddove effettuate queste pratiche, occorre mettere in essere ogni possibile accorgimento per ridurre il dolore e/o l'insorgere di infezioni.

COD	MISURE SOTTOMISURE OPERAZIONI PRVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
14.1.1	pagamenti per il benessere animale	F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	3A	-